



AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE
Azienda Speciale Consorziale

AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

STATUTO ***Testo coordinato***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 158 del 09.12.2003 e con delibera dell'ASUC n. 16 del 15.12.2003.

INDICE

CAPO I COSTITUZIONE, OGGETTO, USI CIVICI, NOME, SEDE, E DURATA

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Beni e diritti di uso civico
- Art. 4 Nome e sede
- Art. 5 Durata
- Art. 5 bis Atti fondamentali

CAPO II GLI ORGANI

- Art. 6 L'Assemblea
- Art. 7 La Commissione amministratrice Istituzione
- Art. 8 La Commissione amministratrice Funzionamento
- Art. 9 La Commissione amministratrice Indennità e rimborso spese
- Art. 10 La Commissione amministratrice Attribuzioni
- Art. 11 Il Presidente della Commissione amministratrice

CAPO III DIREZIONE

- Art. 12 Il Direttore – Nomina
- Art. 13 Il Direttore – Attribuzioni

CAPO IV IL REVISORE UNICO DEI CONTI

- Art. 14 Il Revisore unico dei conti

CAPO V PERSONALE

- Art. 15 Personale – Disciplina
- Art. 16 I Custodi forestali

CAPO VI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

- Art. 17 Piano – programma
- Art. 18 Bilancio annuale e pluriennale
- Art. 19 Rendiconto di gestione
- Art. 20 Verifica di gestione

CAPO VII
RISORSE FINANZIARIE

- Art. 21 Finanziamenti
- Art. 22 Fondo di dotazione e finanziamenti

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 Termini per l'approvazione del regolamento di contabilità e per l'applicazione del nuovo sistema di contabilità
- Art. 24 Disposizioni finali

CAPO I

COSTITUZIONE, OGGETTO, USI CIVICI, NOME, SEDE E DURATA

Art. 1 *Costituzione*

1. Il Comune di Trento e il Comitato dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Sopramonte in Comune di Trento, nominato con atto della Giunta Provinciale di Trento in seduta 12 maggio 1953, n. 7268/11/III a norma della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 e del relativo regolamento 11 novembre 1952 n. 4, si costituiscono in Azienda speciale consorziale per le finalità di cui agli articoli dal 139 al 160 della legge forestale 30 dicembre 1923 n. 3267, ed all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché ai loro ulteriori sviluppi e applicazione della legislazione per la montagna ivi comprese tutte le disposizioni comunitarie in materia di agricoltura e foreste.

2. L'Azienda speciale consorziale, riconosciuta con decreto 6 ottobre 1954, n. 22570/III/b del Commissariato del Governo per la Regione Trentino – Alto Adige, è dotata di personalità giuridica, di autonomia organizzativa e gestionale e di proprio statuto.

3. Le modifiche al presente statuto sono approvate dagli Enti consorziati.

Art. 2 *Oggetto*

1. L'Azienda speciale consorziale ha per scopo la gestione tecnica ed economica del patrimonio agro-silvo-pastorale, delle risorse naturali e ambientali, nonché la promozione della salvaguardia, tutela, gestione e valorizzazione delle risorse territoriali di proprietà, comunque appartenenti o comunque in possesso dei consorziati, entro i comuni catastali di Trento, Garniga, Sopramonte, Meano, Montevaccino, Povo, Sardagna, Cognola, Villamontagna, Cadine, Mattarello, Ravina, Romagnano, Villazzano, Baselga del Bondone e Vigolo Baselga del Comune amministrativo di Trento, elencati nell'allegato elenco A. La gestione dei beni è curata con criteri di economicità.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'Azienda speciale consorziale potrà assumere, se del caso anche le funzioni di consorzio di prevenzione e quelle di Consorzio di bonifica montana, sempre che ne sia riconosciuta l'idoneità dagli organismi competenti.

3. All'Azienda speciale consorziale potrà essere affidata la gestione di servizi pubblici degli enti consorziati attinenti il verde pubblico e la giardiniera nonché altri servizi richiedenti la specifica professionalità tecnico – operativa, compatibilmente alle dimensioni della struttura organizzativa.

4. L'Azienda speciale consorziale potrà assumere verso corrispettivo, se richiesta, la gestione temporanea d'altre proprietà agro-silvo-pastorali e di servizi aggiuntivi, sia di soggetti pubblici che privati, compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. Nell'ambito del territorio d'intervento potrà anche assumere compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria e zootecnica.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è adottata una contabilità separata relativamente al servizio affidato, organizzata per centri di entrata e di costo.

7. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale consorziale sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti interni. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Azienda speciale consorziale si avvale di propri uffici e servizi,

utilizzando anche strutture tecniche o amministrative messe a disposizione dal Comune di Trento e dall'Amministrazione separata degli usi civici ASUC di Sopramonte.

8. L'Azienda speciale consorziale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 3

Beni e diritti di uso civico

1. L'Azienda speciale consorziale è competente per le procedure attinenti alle affittanze e alle concessioni dei beni d'uso civico, incluse le richieste di autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico di cui alla legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 e relativo regolamento di esecuzione.

2. L'Azienda speciale consorziale esercita dette competenze in base a delega annuale del Consiglio comunale, del Comitato ASUC e sentendo le Comunità frazionali.

3. Per la disciplina dell'esercizio dei diritti di uso civico gravanti sul territorio gestito, l'Azienda speciale consorziale osserva i regolamenti annessi quale parte integrante al piano economico dei boschi, ai sensi dell'articolo 143 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3267 e delle disposizioni previste dalla legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5.

Art. 4

Nome e sede

1. L'Azienda speciale consorziale ha il nome di: Azienda forestale Trento – Sopramonte ed è nel presente atto, di seguito, denominata Azienda forestale.

2. L'Azienda forestale ha sede legale ed organizzativa in Trento, Via Fersina, 23.

3. La sede legale e amministrativa dell'Azienda forestale può essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea, nell'ambito del territorio comunale di Trento.

Art. 5

Durata

1. La durata dell'Azienda forestale è di dieci anni, salvo ulteriori rinnovi di decennio in decennio.

2. Ogni Ente consorziato che intenda recederne lo dichiara a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza del decennio in corso. Detta comunicazione è immediatamente inoltrata dall'Azienda forestale all'Assessorato provinciale competente.

3. In caso di scioglimento i beni affidati in gestione all'Azienda forestale ritornano nella disponibilità degli enti di appartenenza con l'accrescimento di valore conseguito attraverso la gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda forestale stessa. Il patrimonio aziendale, qualora non specificamente attribuibile a ciascun ente, è trasferito agli Enti consorziati in proporzione alla rispettiva contribuzione.

Art 5 bis
Atti fondamentali

1. Gli atti fondamentali dell'Azienda forestale sono:
 - a) il piano – programma dei lavori;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio annuale di previsione;
 - d) il rendiconto di gestione.

CAPO II
GLI ORGANI

Art. 6
L'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Azienda forestale è composta dal Sindaco o dall'Assessore delegato e da due Consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla maggioranza e uno espresso dalle minoranze, per il Comune di Trento, dal Presidente dell'ASUC di Sopramonte o suo delegato, nonché da due membri designati dal Comitato ASUC per l'ASUC di Sopramonte.

2. La delega è controfirmata per accettazione e può essere ritirata solo a seguito di provvedimento scritto e motivato del delegante.

3. Il presidente dell'Assemblea è il Sindaco del Comune di Trento o su indicazione del medesimo un altro componente dell'Assemblea di nomina comunale.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni un altro componente designato dall'Assemblea.

5. Il Presidente ed i membri dell'Assemblea rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo presso l'ente di appartenenza.

6. L'Assemblea è convocata dal Presidente, a termini di legge e con le modalità stabilite dalla stessa.

7. A decorrere dalla data di invio degli avvisi di convocazione, presso la segreteria dell'Azienda forestale, sono depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti l'Assemblea.

8. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta di almeno la metà dei componenti la stessa o su richiesta della Commissione amministratrice.

9. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Alle riunioni dell'Assemblea in cui sono esaminati gli atti fondamentali sono invitati anche il Presidente della Commissione amministratrice e il Direttore dell'Azienda forestale. Essi vi partecipano senza diritto di voto.

11. L'Assemblea, quale diretta espressione degli Enti consorziati, determina gli indirizzi aziendali e ne verifica l'attuazione.

12. All'Assemblea compete, in particolare:

- a) nominare il Segretario dell'Assemblea;
- b) nominare i componenti della Commissione amministratrice, il Presidente e il Vicepresidente;
- c) nominare il Revisore unico dei conti;
- d) approvare ed aggiornare gli indirizzi ed obiettivi aziendali ai quali la Commissione amministratrice si attiene;

- e) approvare gli atti fondamentali di cui all'articolo 5 bis del presente statuto e le variazioni di bilancio se peggiorative del risultato economico;
- f) deliberare in materia di acquisizione e alienazione di beni immobili del patrimonio aziendale;
- g) deliberare in materia di costituzione o adesione a consorzi con finalità simili;
- h) esprimere pareri su richieste di partecipazione all'Azienda forestale;
- i) deliberare in materia di assunzione o dismissione di pubblici servizi o di gestioni previsti dall'articolo 2 del presente statuto;
- l) determinare le indennità di funzione dovute alla Commissione amministratrice e al Revisore unico dei conti.

13. Ai componenti della Assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute fissato dall'Assemblea stessa.

Art. 7

La Commissione amministratrice Istituzione

1. E' istituita una Commissione amministratrice per sovrintendere all'Azienda forestale. Essa è composta da cinque a sette membri, compreso il Presidente, in possesso dei requisiti per la convalida a Consigliere comunale e di una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa. Il Comune di Tinto nomina la maggioranza dei componenti. Non sono nominabili i componenti dell'Assemblea.

2. La Commissione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento della successiva Commissione.

3. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti la Commissione comportano la decadenza di tutta la Commissione. La decadenza è efficace con la nomina della nuova Commissione.

Art. 8

La Commissione amministratrice Funzionamento

1. La Commissione amministratrice si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritenga opportuno.

2. Le riunioni della Commissione amministratrice si svolgono nella sede dell'Azienda forestale, salvo diversa decisione del Presidente per particolari esigenze.

3. Le riunioni della Commissione amministratrice sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Direttore dell'Azienda forestale interviene alle sedute della Commissione amministratrice, con funzioni di segretario senza diritto di voto.

Art. 9
La Commissione amministratrice
Indennità e rimborso spese

1. Al Presidente della Commissione amministratrice spetta una un'indennità di funzione, non superiore al trenta per cento del trattamento economico (stipendio base) previsto per il Direttore dell'Azienda forestale.

2. Al Vicepresidente della Commissione Amministratrice spetta un'indennità di funzione non superiore al quindici per cento del trattamento economico (stipendio base), previsto per il Direttore dell'Azienda forestale.

3. Ai componenti della Commissione amministratrice spetta una indennità di funzione per la partecipazione alle sedute della Commissione fissato dall'Assemblea. L'indennità non è superiore a quella prevista per i Consiglieri comunali per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.

4. Ai componenti della Commissione amministratrice sono rimborsate le spese di viaggio e soggiorno sostenute in missioni svolte per conto dell'Azienda forestale.

Art. 10
La Commissione amministratrice
Attribuzioni

1. La Commissione amministratrice, nel rispetto degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea e delle attribuzioni del Direttore:

- a) svolge attività di programmazione, controllo gestionale e di alta amministrazione;
- b) ha la responsabilità della tutela, della gestione economica e patrimoniale e dello sviluppo delle risorse del patrimonio in gestione all'Azienda forestale.

2. La Commissione Amministratrice, in particolare:

- a) modifica, se necessario, il regolamento di cui all'articolo 141 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

- b) predispone gli atti fondamentali di cui all'art. 5 bis del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) approva i regolamenti interni;

- d) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni del bilancio di previsione necessarie in corso d'esercizio non peggiorative del risultato economico;

- e) regola, tramite la vigilanza ed ogni altra necessaria azione, il funzionamento dell'Azienda forestale in conformità dell'articolo 148 del regio decreto 16 maggio 1926, numero 1126;

- f) analizza preventivamente, su illustrazione del Direttore, il piano di assestamento dei patrimoni silvo-pastorali da rimettere all'approvazione dei competenti organi provinciali;

- g) definisce il quadro riassuntivo annuale dei proventi e delle spese dirette, indirette e di investimento, attinenti la gestione dei beni gravati da uso civico distinto per ambiti frazionali, da presentare a corredo del bilancio di esercizio;

- h) disciplina lo stato giuridico ed economico del personale ed approva la dotazione organica;

- i) autorizza il Direttore a stare in giudizio nelle cause non riguardanti il normale esercizio;

- l) delibera l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti aziendali, stabilendone l'entità e le modalità;

- m) adotta ogni provvedimento utile al buon funzionamento dell'Azienda forestale non attribuito alla competenza di altri organi aziendali;

n) adotta le norme eventualmente necessarie alla gestione dei diritti di uso civico, tenendo conto delle condizioni economiche della popolazione, del grado di sviluppo dell'industria silvo-pastorale locale e della sua possibile evoluzione.

3. La Commissione amministratrice, fatte salve le competenze del Comune di Trento e del Comitato ASUC di Sopramonte in materia di alienazione e trasformazione patrimoniale, adotta provvedimenti istruttori in ordine al patrimonio gestito dai quali derivino trasformazione irreversibile del suolo o mutamenti di destinazione economica del patrimonio.

Art. 11

Il Presidente della Commissione amministratrice

1. Il Presidente della Commissione amministratrice attua gli indirizzi dell'Assemblea e garantisce un costante collegamento e raccordo tra la direzione e la Commissione amministratrice.

2. Il Presidente della Commissione amministratrice:

a) rappresenta la Commissione amministratrice nei rapporti con l'Assemblea;

b) convoca e presiede le riunioni della Commissione amministratrice e ne fissa il relativo ordine del giorno;

c) dà le opportune disposizioni e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dalla Commissione amministratrice;

d) vigila sull'attività gestionale dell'Azienda forestale, sull'operato del Direttore, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, riferendo alla Commissione amministratrice e all'Assemblea;

e) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Commissione amministratrice;

f) rappresenta l'Azienda forestale, ai sensi dell'articolo 149 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nei rapporti con gli Enti consorziati e con le altre Autorità, firmando la corrispondenza della Commissione amministratrice e quella indirizzata alle autorità statali, regionali, provinciali e locali non inerente alla gestione dell'Azienda forestale e non afferente alla competenza di altri organi aziendali.

3. Il Presidente della Commissione amministratrice assume le funzioni di raccordo tra gli Enti e le Autorità per le materie connesse all'attività gestionale e di competenza della Commissione amministratrice.

4. Nei casi di urgenza e necessità il Presidente adotta i provvedimenti di competenza della Commissione amministratrice da sottoporre alla ratifica della Commissione amministratrice nella seduta immediatamente successiva, ad esclusione delle attribuzioni della Commissione amministratrice in materia regolamentare e di atti fondamentali.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente.

CAPO III DIREZIONE

Art. 12 Il Direttore Nomina

1. La Commissione amministratrice nomina il Direttore e lo può dispensare dal prestare cauzione.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono disciplinati dal contratto collettivo provinciale dei dipendenti degli enti locali, area dirigenziale.

Art. 13 Il Direttore Attribuzioni

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda forestale, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi non riservati ad altri organi dell'Azienda forestale.

2. Il Direttore è rappresentante legale dell'Azienda forestale di fronte a terzi ed in giudizio.

3. Il Direttore, salvo diversa previsione dello statuto, svolge le funzioni elencate all'art. 153 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, con le competenze e le responsabilità indicate nell'art. 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

4. Il Direttore, in particolare:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda forestale;
- b) dirige il personale dell'Azienda forestale organizzandone l'attività;
- c) propone la struttura organizzativa aziendale da sottoporre all'approvazione della Commissione amministratrice;
- d) presiede le commissioni giudicatrici per l'assunzione del personale e stipula i contratti di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- f) provvede alla stesura della proposta dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione dell'Azienda forestale, nonché alla loro realizzazione in base alle indicazioni della Commissione amministratrice;
- g) redige i piani di assestamento dei beni silvo-pastorali;
- h) sottopone alla Commissione amministratrice le proposte del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione, del piano di assestamento e del piano programma dei lavori; fornisce i pareri richiesti dalla Commissione amministratrice e quelli previsti per legge;
- i) esegue le deliberazioni della Commissione amministratrice di cui è Segretario e i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con il potere della Commissione amministratrice, attestando la regolarità tecnico-amministrativa e contabile delle deliberazioni della Commissione amministratrice e dell'Assemblea;
- l) nei limiti e con le modalità stabilite con apposito regolamento, sottoscrive i contratti relativi agli acquisti, conferimenti di incarichi professionali, cessioni o affittanze di beni e di servizi, curandone la regolarità sotto l'aspetto formale e fiscale;

m) presiede le commissioni di gara e di concorso, stipula i relativi contratti, garantisce la legalità e correttezza delle procedure di appalto;

n) liquida le spese già impegnate in bilancio o dalla Commissione amministratrice, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità;

o) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso;

p) cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale;

q) assicura l'assistenza tecnica forestale, agraria e zootecnica qualora assunti, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del presente statuto;

r) realizza i programmi di sensibilizzazione ecologica ed educazione ambientale deliberati dalla Commissione amministratrice;

s) redige, tiene in consegna ed aggiorna l'inventario dei beni immobili distinguendo tra beni in proprietà e in gestione;

t) provvede, sotto la propria responsabilità, con l'osservanza delle norme e delle cautele stabilite dal regolamento di cui all'articolo 141 della legge forestale 3267/1923, agli acquisti in economia ed alle spese per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda forestale;

u) fornisce assistenza ai privati interessati curando la diffusione delle disposizioni di legge e regolamentari indirizzate alla conservazione e miglioramento dei beni silvo-pastorali;

v) firma la corrispondenza dell'Azienda forestale e gli atti non riservati al Presidente;

z) riferisce periodicamente al Presidente della Commissione amministratrice sull'andamento di gestione;

aa) esercita ogni altra attribuzione a lui demandata dagli organi istituzionali.

5. Il Direttore esercita le proprie competenze con piena autonomia operativa nei limiti delle leggi, dello statuto e dei regolamenti aziendali vigenti.

6. Per quanto riguarda le incompatibilità e il cumulo di impieghi si applicano le norme statali e regionali.

7. La Commissione amministratrice, in caso di vacanza o di impedimento del Direttore, ne affida le funzioni ad altro funzionario dell'Azienda forestale per un periodo massimo di sei mesi, informando il Presidente dell'Assemblea.

CAPO IV IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Art. 14

Il Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. È rinominabile per una sola volta.

2. Il Revisore unico dei conti esercita le sue funzioni per tre anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto di gestione comprendente il conto consuntivo del terzo anno successivo alla nomina.

3. La nomina a Revisore unico dei conti non è revocabile, salvo il caso di inadempimento ai doveri previsti dall'articolo 2403 del codice civile.

4. Il possesso dei requisiti per la nomina a Revisore unico dei conti è verificato dall'Assemblea.

5. Al Revisore unico dei conti compete il riscontro sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda forestale.

6. Il Revisore unico dei conti partecipa alle sedute della Commissione amministratrice e dell'Assemblea in cui si discutono gli atti fondamentali, di programmazione e di bilancio dell'Azienda forestale.

7. Il Revisore unico dei conti può essere espressamente convocato dal Presidente dell'Assemblea e della Commissione amministratrice ad altre sedute delle medesime.

8. Il Revisore unico dei conti in particolare:

a) esamina il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, il rendiconto di gestione comprendente il conto consuntivo, riferisce alla Commissione amministratrice e relaziona, per iscritto, all'Assemblea in merito ai documenti finanziari;

b) verifica trimestralmente la situazione economico – finanziaria dell'Azienda forestale;

c) formula proposte e osservazioni;

d) esprime pareri in ordine a quesiti di natura economico-finanziaria richiesti dall'Assemblea e dalla Commissione amministratrice.

9. Al Revisore unico dei conti spetta una indennità, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle norme vigenti. Per la partecipazione alle sedute di cui al comma 7 del presente articolo gli spetta un gettone di presenza pari a quella dei componenti la Commissione amministratrice.

CAPO V PERSONALE

Art. 15 Personale – Disciplina

1. Ai dipendenti ed al Direttore si applicano le norme contenute nel regolamento organico del personale dell'Azienda forestale e nei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Art. 16 I Custodi forestali

1. Il servizio di custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 e successive modificazioni è svolto sul territorio del Comune di Trento da un Corpo di cinque custodi forestali dipendenti dall'Azienda forestale.

2. L'ambito silvo-pastorale gestito dall'Azienda forestale coincide con la circoscrizione territoriale di sorveglianza boschiva numero cinquanta di cui ai decreti del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1986, n. 15-39 e 27 dicembre 1990, n. 17-30.

3. Nella propria circoscrizione l'Azienda forestale assume tutte le funzioni attribuite ai Consorzi di custodia forestale.

4. Con regolamento sono stabilite le norme concernenti l'assunzione in servizio.

CAPO VI

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE

Art. 17

Piano - programma

1. Il piano-programma contiene le scelte e gli obiettivi perseguiti dall'Azienda forestale nel medio periodo. E' adottato e periodicamente aggiornato dalla Commissione amministratrice, tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea.

Art. 18

Bilancio annuale e pluriennale

1. Le caratteristiche, la struttura e le modalità di gestione del bilancio di previsione annuale sono quelle definite nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 recante la disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/leg. e successive modificazioni.

2. L'esercizio annuale dell'Azienda forestale coincide con l'esercizio finanziario comunale. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio preventivo pluriennale, previa presentazione da parte del Direttore e approvazione da parte della Commissione amministratrice, è sottoposto all'esame e approvazione dell'Assemblea entro il 15 settembre di ogni anno.

4. Il bilancio preventivo annuale, previa presentazione da parte del Direttore e approvazione da parte della Commissione amministratrice, è sottoposto all'esame e approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Nella redazione del bilancio sono osservati i principi dell'universalità, dell'integrità, veridicità, chiarezza e dell'equilibrio della gestione.

6. Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

- a) la relazione previsionale e programmatica;
- b) il bilancio pluriennale;
- c) l'elenco delle entrate e delle spese "una tantum";
- d) la relazione del Revisore unico dei conti.
- e) Il riepilogo di eventuali costi sociali per la determinazione del contributo finanziario in conto esercizio che gli enti consorziati erogano annualmente all'Azienda forestale.

Art. 19
Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto di gestione è il documento contabile mediante il quale l'Azienda forestale espone ogni anno i risultati gestionali delle attività svolte sulla base delle previsioni di bilancio.

2. Sono allegati al rendiconto di gestione:

- a) l'inventario aggiornato dei beni di uso civico amministrati dall'Azienda forestale;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio di previsione annuale, distinti secondo l'anno di provenienza;
- c) la relazione del Revisore unico dei conti;
- d) la relazione del Presidente che illustra il significato amministrativo e finanziario della gestione, mettendo in particolare evidenza le spese sostenute ed i risultati conseguiti.

3. L'eventuale avanzo di amministrazione è destinato in via prioritaria:

- a) all'incremento del patrimonio di uso civico;
- b) alla manutenzione straordinaria del patrimonio di uso civico;
- c) al finanziamento di eventuali spese di funzionamento dell'Azienda forestale non ripetitive;
- d) alla manutenzione e alla gestione ordinaria del patrimonio di uso civico ed alle spese correnti dell'Azienda forestale, quando si dimostri che obiettivamente non esistono altri mezzi ordinari sufficienti per farvi fronte.

4. L'eventuale disavanzo di amministrazione è coperto utilizzando tutte le entrate e le disponibilità dell'Azienda forestale, tranne quelle che provengono dall'assunzione di prestiti, destinati a particolari e specifici interventi.

5. Il rendiconto annuale di gestione è presentato dal Direttore alla Commissione amministratrice per l'approvazione. La Commissione amministratrice sottopone il documento, corredato della relazione del Revisore unico dei conti, all'esame dell'Assemblea per la sua approvazione entro il mese di giugno dell'anno successivo al quale il rendiconto si riferisce.

Art. 20
Verifica di gestione

1. Sono istituite forme di controllo economico interno della gestione finalizzate al:

- a) controllo della verifica di persistenza dell'equilibrio della gestione di bilancio;
- b) controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini costi/benefici della gestione ai programmi approvati dall'Assemblea;
- c) controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche di utilizzo ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'Azienda forestale.

2. Oggetto di controllo della gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi individuati per conseguire i risultati prefissati, nonché la qualità delle prestazioni e dei servizi resi.

CAPO VII RISORSE FINANZIARIE

Art. 21 Finanziamenti

1. L'Azienda forestale è finanziata mediante:
 - a) i contributi degli Enti consorziati;
 - b) il contributo statale previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
 - c) le entrate ordinarie di bilancio;
 - d) le entrate eventuali costituite dai contributi, dalle elargizioni e da qualsiasi altra sovvenzione conferiti da enti, associazioni o privati;
 - e) il fondo di dotazione attribuito dagli Enti consorziati;
 - f) i mutui e prestiti ed ogni altra entrata che pervenga all'Azienda forestale per il conseguimento degli scopi consortili.
2. L'Azienda forestale con le suddette entrate fronteggia tutte le spese previste in bilancio e quelle successivamente deliberate dalla Commissione amministratrice, a norma di legge.
3. L'Azienda forestale mantiene separata la gestione dei patrimoni silvo – pastorali dei singoli Enti consorziati.

Art. 22 Fondo di dotazione e finanziamenti

1. Il fondo di dotazione dell'Azienda forestale è di € 284.051,29 dei quali € 258.228,44 versati dal Comune di Trento ed € 25.822,84 dall'ASUC di Sopramonte. L'entità del fondo potrà essere modificata con provvedimento degli Enti consorziati.
2. Il Comune di Trento eroga annualmente all'Azienda forestale un contributo a copertura dei costi sociali inerenti alla gestione del patrimonio affidato.
3. L'ASUC di Sopramonte eroga annualmente all'Azienda forestale un contributo a copertura dei costi sociali inerenti alla gestione del diritto di uso civico, corrispondente agli introiti derivanti dal trasferimento provinciale pari alla quota parte del servizio di custodia forestale. I costi sociali sono individuati e indicati nel bilancio di previsione annuale dell'Azienda forestale.
4. Il Comune di Trento versa anticipatamente, entro la fine del mese di febbraio, una rata del contributo a copertura dei costi sociali, pari al novanta per cento dell'importo stabilito in sede di bilancio preventivo. Il rimanente dieci per cento del contributo di cui al comma 2 è erogato entro la fine del mese di settembre dell'esercizio in corso.
5. Il contributo del Comune di Trento per interventi di parte straordinaria è quantificato con riguardo al programma degli interventi di parte straordinaria dell'anno di riferimento, stabilito in sede di bilancio preventivo annuale. Il contributo è liquidato, per il novanta per cento, anticipatamente entro la fine del mese di febbraio e per il rimanente dieci per cento, rideterminato, con eventuale conguaglio negativo, a consuntivo, sulla scorta della documentazione di spesa.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Termini per l'approvazione del regolamento di contabilità e per l'applicazione del nuovo sistema di contabilità

1. La Commissione amministratrice approva il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale entro il 31 ottobre 2004.
2. Il nuovo sistema di contabilità previsto dal presente statuto si applica dall'esercizio 2005.

Art. 24

Disposizioni finali

1. All'Azienda forestale, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dalla legge istitutiva, sono applicabili le leggi in materia di ordinamento dei Comuni, la legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 recante la disciplina dell'amministrazione dei beni d'uso civico ed il relativo regolamento di esecuzione.